



REGIONE DEL VENETO

La rilevazione statistica sul turismo

# Aspetti giuridici della rilevazione

**Paolo Capacci**

Regione del Veneto

Unità Organizzativa Sistema Statistico Regionale

Seminario formativo

“La rilevazione sul movimento turistico in Veneto”

Venezia, 17 ottobre 2016



# *Il quadro normativo della statistica ufficiale*



- **Reg. (CE) 11 marzo 2009, n. 223/2009**
- **Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322**
- **Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8**



**Governance multilivello e assetto policentrico della statistica pubblica**

# Le reti e gli strumenti della statistica ufficiale



- Sistema statistico europeo
  - **Sistema statistico nazionale**
  - Sistema statistico regionale
- 
- Programma statistico europeo
  - **Programma statistico nazionale (PSN)**
  - **Programma statistico regionale (PSR)**

# *I dati statistici come patrimonio della collettività*

**Il ruolo dell'Ufficio di statistica nella raccolta e nella comunicazione e diffusione dei dati**

**I codici (europeo e italiano) delle statistiche ufficiali:**

- **indipendenza**
- qualità
- riservatezza
- imparzialità
- obiettività
- solidità metodologica
- efficienza
- pertinenza
- accuratezza
- **attendibilità**
- **tempestività**
- **puntualità**
- coerenza
- **confrontabilità**
- accessibilità
- chiarezza

# *I principi giuridici nella fase di raccolta dei dati*

- **Applicazione alla funzione statistica del codice della privacy:**
  - **Art. 6-bis D.Lgs. 322/1989**
  - **D.Lgs. 196/2003 e Allegato A.3 – Codice di deontologia e buona condotta: i dati personali (art. 4)**
- **L'organizzazione della rete di rilevazione e i ruoli nel trattamento dei dati personali: titolare, responsabile, incaricato**

# *I principi giuridici nella fase di diffusione delle informazioni/1*

- **Il segreto d'ufficio (art. 8 D.Lgs. 322/1989 e art. 15 DPR 3/1957)**

**L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.**

**Tutela penale: art. 326 c.p. “Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio” (anche colposo!)**

# I principi giuridici nella fase di diffusione delle informazioni/2

## ● Il segreto statistico (art. 9 D.Lgs. 322/1989)


1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica **non possono essere esternati se non in forma aggregata**, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, **e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.**
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, **né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.** In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

# Controlli, validazione e diffusione



- **Controlli da parte di:**
  - **Province**
  - **Regione**  **validazione provvisoria**
  - **Istat**  **validazione definitiva**
- **Problema: per la validazione definitiva da parte di Istat passa molto tempo: si possono diffondere i dati provvisori?**

# Circolare Istat n. 10 del 29 febbraio 2016



## 4. Diffusione dei dati

I dati sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi sono diffusi principalmente tramite:

- il *datawarehouse* dell'Istituto I.Stat (<http://dati.istat.it/> tema: servizi);
- il sito Eurostat (<http://ec.europa.eu/eurostat> cliccando su “Industry, trade and services” e selezionando “Tourism”).

La diffusione e la comunicazione dei dati da parte degli organi intermedi è possibile solo dopo la pubblicazione dei medesimi dati sul *datawarehouse* dell'Istituto I.Stat e con il medesimo livello di dettaglio.



**“Protocollo di Intesa tra l’ISTAT e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per il coordinamento delle attività di comunicazione e diffusione delle statistiche ufficiali sul turismo”**

# La risposta alla rilevazione

- Cultura della risposta: la sanzione come *extrema ratio*
- La disciplina nazionale
- L.R. 11/2013
- Art. 49, c. 3: «Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00: n-bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che **ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.**»
- Art. 49, c. 6: «L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla **provincia competente per territorio**» (omissis)

# Diagramma esplicativo

